



COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
Città Metropolitana di TORINO

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 29/11/2023

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Definizione

1. Il Comune di LUSERNA SAN GIOVANNI è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica – che ne determinano le funzioni – e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 - Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica, favorendo in tutti i settori i diritti inviolabili dei soggetti più deboli e, in particolare, dei minori, dei malati e degli anziani, dei sofferenti mentali, e dei meno abbienti, e promuovendo interventi tesi alla prevenzione delle dipendenze e al reinserimento di coloro che sono soggetti a misure restrittive della libertà personale.
4. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Città Metropolitana, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
5. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
6. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
7. Il Comune ha tra le proprie finalità la tutela e la valorizzazione della Pietra di Luserna.
8. I residenti nel territorio del Comune hanno i diritti fondamentali alla qualità della vita, alla casa, alla salute, alla partecipazione alle attività sociali e culturali e alla istruzione e ad ogni forma di protezione e assistenza, senza discriminazione.
9. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
10. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3 - Sede

1. La sede del Comune è sita in Via Roma n. 31. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale da assumersi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
3. I regolamenti dei diversi singoli organi possono prevedere, in determinate circostanze e nel rispetto della legge, sedi di riunione diverse nonché sedute tenute in forma parziale o totale da remoto.

Art. 4 - Territorio

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo Airoli e da due Frazioni storicamente riconosciute dalla Comunità, Luserna e San Giovanni.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 17,73 ed è confinante con i Comuni di Torre Pellice, Angrogna, Bricherasio, Bibiana, Lusernetta, Bagnolo Piemonte, Rorà.
3. La modifica della denominazione delle Frazioni può essere disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.

Art. 5 - Albo Pretorio

1. Il Comune è dotato di un Albo Pretorio on-line per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario Comunale, avvalendosi degli uffici, cura e certifica la pubblicazione degli atti.
4. La validità legale della pubblicazione on-line è stabilita dalla legge; gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.

Art. 6 - Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Il Comune ha uno stemma così descritto nel provvedimento di concessione del 19 marzo 1934: *“D’azzurro alla lucerna d’oro accesa di rosso accompagnata in capo da sette stelle male ordinate. Motto: “Lux in tenebris lucet”. Ornamenti esteriori da Comune.”* ed un gonfalone in campo rosso. Il Sindaco colui che ne fa le veci può esibire nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze il gonfalone comunale nella foggia sopraindicata.
2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica.
3. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge; il Consiglio Comunale può approvare uno specifico regolamento in materia.
4. L’uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali debbono essere autorizzati con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme e dei regolamenti.

Art. 7 - Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità:
 - a) rispetta, ed ove possibile incrementa, tutte le riserve di genere previste dalla legge e motiva adeguatamente l’eventuale impossibilità materiale a farlo
 - b) adotta nei propri atti regolamentari disposizioni per assicurare pari dignità ed opportunità di genere sul lavoro, conformemente alle direttive statali e comunitarie in materia.
 - c) nza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.
2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 24.

Art. 8 - Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili. Coordinamento degli Interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l’Autorità Sanitaria competente, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge nel quadro della normativa regionale di settore, mediante gli strumenti amministrativi applicabili, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 9 - Decentramento e sussidiarietà

1. Nell’ambito degli strumenti previsti in materia di decentramento ed in applicazione del principio di sussidiarietà, il Comune opera per:
 - a) la promozione dell’informazione e delle iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali
 - b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi di legge.

Art. 10 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della normativa in materia vigente tempo per tempo.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio - Sindaco - Giunta)

Capo I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 - Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale ha un Presidente eletto tra i propri membri, con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto. Nella prima votazione, per l'elezione dei predetti, è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio, mentre nelle successive è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti il consesso.
2. Non può essere eletto il Sindaco.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha espresso, può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia.
4. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio.
5. Il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo è sostituito dal Sindaco.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale:
 - a) rappresenta il Consiglio Comunale
 - b) convoca e fissa, sentito il Sindaco, le date delle riunioni del Consiglio Comunale, presiede la seduta e ne dirige i lavori
 - c) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari
 - d) sottoscrive il verbale delle sedute insieme a Segretario Comunale
 - e) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo
 - f) partecipa alle Commissioni consiliari
 - g) assicura una adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio
 - h) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti.

Art. 12 - Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I diritti dei Consiglieri sono regolati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti di legge.
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata.
5. Entro un mese dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Il Consiglio esaminato detto programma ha facoltà di pronunciarsi su di esso con una votazione.
7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità, del Documento Unico di Programmazione, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nei tempi e nei modi previsti dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.
9. Le attribuzioni del Consiglio Comunale sono individuate dalla legge.
10. Entro i limiti di legge il Comune può assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dalla legge nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato
 - b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti
 - c) assenza di dolo o colpa grave.

Art. 13 - Funzionamento del Consiglio - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
 - a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: – cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; – tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; – un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;
 - b) nessun argomento può essere posto in discussione del Consiglio se non sia stato inserito all'ordine del giorno della seduta fissata. La documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno viene depositata agli atti del Consiglio in visione per la consultazione da parte dei Consiglieri, tre giorni prima della seduta (comprensiva della data di svolgimento del Consiglio Comunale) salvo che per le sedute straordinarie urgenti;
 - c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di:
 - almeno la metà dei Consiglieri assegnati per le sedute di prima convocazione
 - almeno un terzo dei Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;
 - d) richiedere, anche per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei Consiglieri prevista per la seduta di prima e seconda convocazione;
 - e) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
 - f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
 - g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta.
2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio, ciascun gruppo designa fra i suoi componenti un capogruppo consigliare.
3. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro tre giorni dalla stessa.
4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni dalla pubblicazione.
6. Il Comune mette a disposizione dei Gruppi Consiliari per l'espletamento del mandato amministrativo appositi locali, preferibilmente della sede comunale, dove possano riunirsi.

Art. 14 - Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità:
 - a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente
 - b) per la verifica degli equilibri di bilancio
 - c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e del documento unico di programmazione
 - d) per eventuali modifiche dello statuto.
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 15 - Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. I regolamenti entrano in vigore divenuta esecutiva la rispettiva deliberazione di approvazione.

Art. 16 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.
4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 17 - Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste sull'attività dell'Amministrazione.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un terzo dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente.

18 - Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni nonché per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.
3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Art. 19 - Interrogazioni e mozioni

1. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori mozioni al Consiglio Comunale.
2. Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto. Il Sindaco o gli Assessori delegati rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.
3. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplinerà le modalità di presentazione delle interrogazioni, i tempi, lo svolgimento, la discussione delle stesse e le risposte.

Capo II SINDACO E GIUNTA

Art. 20 - Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Il Sindaco è il titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta, nell'ordine, al Vice Sindaco e agli Assessori seguendo l'ordine cronologico dei provvedimenti di nomina.
4. Il Sindaco è il rappresentante legale dell'Ente, e come tale partecipa mediante apposita sottoscrizione alla costituzione di società nelle quali sia interessato il Comune o agli atti di costituzione di forme associative tra Enti.

Art. 21 - Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 12, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.
2. Il Consiglio Comunale partecipa, con cadenza annuale, alla definizione, adeguamento e verifica dell'attuazione delle linee programmatiche mediante assunzione di apposita deliberazione.

Art. 22 - Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvedono gli Assessori seguendo l'ordine cronologico dei provvedimenti di nomina.

Art. 23 - Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile.
5. I Consiglieri possono essere delegati di studi su determinate materie e di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implicino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici. I Consiglieri delegati possono assistere senza diritto di voto alle sedute della Giunta comunale. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui al presente comma devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile.

Art. 24 - La Giunta - Composizione e nomina - Presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori pari al numero massimo previsto dalla legge, compreso il Vice Sindaco.
2. Entro i limiti di cui al precedente comma 1, è possibile nominare Assessore sino ad un cittadino non facente parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.
3. Il Sindaco, nel nominare gli Assessori, tiene conto di quanto dispongono le leggi per promuovere la rappresentanza di genere; l'eventuale impossibilità di assicurare nella composizione della Giunta la presenza di entrambi i generi nella misura stabilita deve essere adeguatamente provata.
4. La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 25 - Competenze della Giunta

1. Le competenze della Giunta sono disciplinate dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 26 - Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della Giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
5. I consiglieri delegati possono assistere senza diritto di voto alle sedute della Giunta comunale come previsto dal precedente articolo 23, comma 5.

Art. 27 - Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, nei modi previsti dalla legge, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI -
ISTANZE E PROPOSTE

Art. 28 - Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di frazione e di borgata.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali esistenti.
3. Ai fini di cui al comma precedente il Comune favorisce:
 - a) le assemblee e le consultazioni popolari su questioni di interesse generale;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge.

Art. 29 - Associazioni

1. Il Comune riconosce e promuove forme associative e di cooperazione presenti sul proprio territorio, che siano dotati di Statuto garantendo a tutte pari opportunità.
2. Contributi economici da destinarsi allo svolgimento delle attività di carattere generale potranno essere erogati alle predette Associazioni, con esclusione dei partiti politici, in base ai criteri fissati in apposito Regolamento Comunale.
3. Potranno essere messi a disposizione delle Associazioni locali anche gratuitamente in base ai principi all'uopo stabiliti dal Regolamento Comunale per l'utilizzo delle strutture, beni o servizi costituenti patrimonio del Comune.
4. il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute, a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale.
5. È istituito il registro delle associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
6. Per ottenere la registrazione è necessario che l'associazione presenti o depositi in Comune, secondo le modalità e la disciplina fissate dal regolamento:
 - a) apposita istanza;
 - b) copia dello Statuto, comunicando la sede e il nominativo del legale rappresentante.
7. Non saranno riconosciute le Associazioni segrete o che esprimano principi anticostituzionali o incompatibili con le leggi dello Stato o con il presente Statuto.
8. Il Comune, per la promozione e l'attività delle associazioni operanti nel territorio comunale, può istituire la Consulta delle associazioni con deliberazione del Consiglio Comunale.
9. Le competenze, la composizione ed il funzionamento della Consulta sono stabiliti nella deliberazione che la istituisce.
10. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
11. Il Comune si adopera affinché le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 30 - Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo, entro la materiale disponibilità, a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso,

appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Il Comune può convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 31 - Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, possono deliberare di consultare i cittadini nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Le consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 32 - Istanze petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da un numero di elettori del Comune almeno pari all'uno per cento (arrotondato per eccesso all'unità superiore) del corpo elettorale esistente al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.
3. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 90 giorni dal ricevimento con apposita deliberazione prenderanno atto dell'istanza o petizione precisando se intendano adottare provvedimenti concreti e quali essi siano. La deliberazione sarà trasmessa entro cinque giorni dalla pubblicazione al presentatore e al primo firmatario dell'istanza o petizione.

Art. 33 - Partecipazione alla vita pubblica locale

1. Il Comune favorisce la partecipazione alla vita pubblica locale.

Capo II REFERENDUM

Art. 34 - Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 30 per cento del corpo elettorale esistente al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) il Consiglio comunale.
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 35 - Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.

Art. 36 - Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a porre all'ordine del giorno del Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Capo III
DIFENSORE CIVICO

Art. 37 - Difensore civico

1. Il Comune ha la facoltà di promuovere in accordo con enti locali e altri soggetti pubblici della Città Metropolitana l'istituzione di un comune ufficio del Difensore Civico Territoriale. L'organizzazione, la nomina, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti in apposito regolamento.
2. In assenza viene fatto riferimento al Difensore Civico della Regione Piemonte.

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 38 - Pubblicazione degli atti

1. Tutte le deliberazioni degli organi del Comune, nonché le determinazioni adottate dai Responsabili di Servizio, sono pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio di cui al precedente articolo 5 per 15 giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge o regolamento.
2. Le deliberazioni della Giunta Comunale sono trasmesse in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla loro affissione all'Albo Pretorio.
3. Tutti gli atti di cui ai precedenti commi sono liberamente consultabili sul predetto Albo Pretorio nel rispetto delle disposizione a tutela della riservatezza dei dati personali vigenti tempo per tempo.

Art. 39 - Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure nel rispetto della legge.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, può adottare le forme di decentramento e di associazionismo consentite, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Città Metropolitana.

Art. 40 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

1. In materia di regolamenti e provvedimenti tributari si applicano scrupolosamente tutte le disposizioni volte a tutelare i diritti dei contribuenti.

TITOLO V
FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 41 - Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto dalla legge.

Art. 42 - Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente articolo 41, garantisce, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta comunale. A tal fine potrà essere invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

TITOLO VI I SERVIZI

Art. 43 - Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune gestisce i servizi pubblici ad esso riservati in via esclusiva e quelli a cui debba provvedere obbligatoriamente con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto e alle condizioni che assicurano la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva entro il quadro delle finalità sociali che costituiscono obiettivo del Comune stesso.
3. La scelta delle modalità di gestione, tra quelle previste dalla legge, è deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione comparativa sociale economica e finanziaria tra le diverse, possibili forme di gestione.
4. Qualunque sia la forma di gestione prescelta, devono comunque essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
5. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta, anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale e agli altri servizi gestiti dal Comune.
6. Salvo che ciò non risulti possibile per motivi funzionali o economici, il personale comunale addetto a servizi per i quali sia stata scelta una forma di gestione diversa da quella diretta deve essere assegnato ai nuovi soggetti gestori o mantenuto in servizio presso l'Ente stesso anche con gli opportuni adattamenti alla relativa dotazione organica.
7. La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle aziende speciali, istituzioni e consorzi.

Art. 44 - Gestione in economia

1. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione delle dimensioni o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.
2. I provvedimenti istitutivi del servizio individuano le modalità di finanziamento sulla base di una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie e approvano contestualmente il regolamento che contiene, tra l'altro, le modalità di organizzazione, i criteri generali di determinazione delle eventuali tariffe, nonché le procedure per i controlli contabili, economici e gestionali.
3. Il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina poteri e responsabilità dei funzionari preposti alla gestione dei servizi in economia.

Art. 45 - Aziende speciali

1. Per la gestione di servizi che presentano le caratteristiche previste dalla legge il Comune può costituire aziende speciali.
2. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali previsti dalla legge ed ai principi del codice civile.
3. Lo statuto delle aziende speciali deve contenere i principi di unitarietà con l'indirizzo generale del Comune, assicurata dal presidente dell'azienda, e di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi e poteri di gestione attribuiti alla tecnostruttura.
4. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, tra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità a consigliere e di una speciale competenza tecnica o amministrativa.
5. In base alle disposizioni dello statuto dell'azienda viene nominato il direttore.
6. Il Sindaco può revocare il presidente, i membri del consiglio di amministrazione e il direttore per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, ovvero a seguito di mozione motivata presentata da almeno un terzo dei consiglieri comunali e approvata dal Consiglio comunale.
7. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.
8. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

Art. 46 - Istituzioni

1. Per la gestione di servizi sociali che necessitano di autonomia gestionale il Comune si può avvalere di una o più istituzioni, la cui competenza è individuata nella deliberazione istitutiva.

2. L'istituzione è organismo strumentale dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria ed adotta il medesimo sistema contabile del Comune che lo ha istituito. Il Comune che si avvale della facoltà di legge di non tenere la contabilità economico patrimoniale, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.
3. Un apposito regolamento determina il funzionamento dell'istituzione nonché l'assetto organizzativo e finanziario.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione e aggiornati in sede del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Il consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, tra soggetti estranei a tale organo, purché in possesso delle condizioni di eleggibilità al consiglio comunale.
6. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
7. Il consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti di amministrazione indicati nel regolamento, fatta salva la competenza gestionale del direttore prevista dalla legge.
8. Il presidente rappresenta l'istituzione e presiede il consiglio di amministrazione, sovrintende al funzionamento della struttura, ferme restando le attribuzioni al direttore, adotta, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, da ratificare nella prima seduta di tale organo. Il presidente è altresì garante dei programmi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio comunale.
9. Il direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco con le modalità previste dal regolamento.
10. Il direttore è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli altri organi dell'istituzione.
11. Il Sindaco può revocare il presidente, i membri del consiglio di amministrazione e il direttore per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza, ovvero a seguito di mozione motivata presentata da almeno un terzo dei consiglieri comunali e approvata dal Consiglio comunale.
12. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
13. L'organo di revisione del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 47 - Società

1. Il Comune può costituire o partecipare a società di capitali, con altri soggetti pubblici o privati, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività di pubblico interesse o la gestione di servizi pubblici. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati, determina le condizioni costitutive e partecipative.
1. È riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie di tali società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.
2. Il Sindaco nomina e revoca gli amministratori di competenza comunale nell'ambito delle società di capitali partecipate dal Comune.

Art. 48 - Concessione e appalto

1. I servizi pubblici sono gestiti mediante concessione a terzi o in appalto quando necessitino di un'organizzazione aziendale, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità, e quando, per la natura del servizio e la tipologia delle prestazioni, non richiedano in modo continuativo l'esercizio di funzioni di indirizzo e di direzione da parte del Comune. Viene prescelta la forma dell'appalto ove risulti opportuno e conveniente riservare al Comune la direzione dello svolgimento del servizio affidando al privato l'esecuzione delle operazioni materiali.
2. I concessionari e gli appaltatori sono scelti con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, privilegiando, a parità di condizioni, le cooperative e gli altri enti per i quali la legge prevede specifiche preferenze.
3. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati.
4. Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti nei modi previsti dal regolamento e dal disciplinare.

Art. 49 - Tariffe dei servizi

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla Giunta comunale, salvo che la legge disponga altrimenti, nel rispetto dei principi di legge.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza stabilita dal provvedimento di variazione.

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 50 - Convenzioni e consorzi

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Città Metropolitana, con la Regione e con lo Stato e con altri enti pubblici locali o soggetti privati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
4. Il Comune può partecipare a consorzi con altri Comuni, con la Città Metropolitana, con la Regione e altri enti pubblici locali per la gestione associata di uno o più servizi.
5. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, la convenzione e lo statuto del consorzio.
6. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
7. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con potere decisionale pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio. Ulteriori eventuali rappresentanti del Comune, previsti dallo statuto del consorzio, saranno designati dal Consiglio comunale.

Art. 51 - Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.
3. L'adesione ad accordi di programma è deliberata dal Consiglio o dalla Giunta, secondo le rispettive competenze.
4. È in ogni caso richiesta la deliberazione del Consiglio per la stipulazione di accordi la cui esecuzione comporti sostanziali modifiche a deliberazioni già adottate o da cui derivino impegni che implicino la competenza del Consiglio medesimo.

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 52 – Principi generali

1. L'ordinamento degli uffici comunali si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento operativo, organizzativo e gestionale, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale ad ogni livello delle prestazioni, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla comunità.
2. Il Comune riconosce la necessità della fattiva partecipazione di tutti i dipendenti e ne promuove il coordinamento ai fini di un miglioramento dell'organizzazione delle strutture e dei servizi comunali.
3. Ogni decisione ed ogni azione intrapresa dai dipendenti nello svolgimento della propria attività deve essere finalizzata all'attuazione del principio costituzionale dell'uguaglianza sostanziale, così da garantire a tutti gli interlocutori le condizioni per una reale partecipazione ed un effettivo accesso al procedimento amministrativo, ai servizi ed alle diverse espressioni dell'attività del Comune.
4. I dipendenti stabiliscono con ciascun interlocutore rapporti di reciproco rispetto e di collaborazione, anche attraverso forme di comunicazione che, valorizzando le esperienze, le conoscenze e le proposte degli interlocutori, consentano di soddisfare le loro esigenze nel modo migliore e di qualificare il servizio reso, favorendo l'accesso ai servizi anche a persone di lingua e cultura diverse da quella italiana.
5. Il Comune favorisce la formazione, l'aggiornamento e la crescita professionale di tutto il personale.
6. Nel rispetto delle norme di legge e contrattuali, il Comune può avvalersi, se necessario, anche di competenze esterne, nei modi stabiliti dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento organico generale del personale.

Art. 53 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. La potestà regolamentare del Comune si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle materie previste dalla legge.
2. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvede alla rideterminazione della propria dotazioni organica nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 54 - Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro di comparto e dall'ordinamento professionale vigenti tempo per tempo, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati interventi formativi.

Art. 55 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 56 - Incarichi esterni

1. Il Comune può ricorrere alla stipula di contratti a tempo determinato al di fuori delle previsioni di cui alla dotazione organica dell'ente ed in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente per la copertura di posti di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai regolamenti.

Capo II
SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 57 - Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipendente funzionalmente ed è scelto con le procedure previste dalla legge.

2. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.
3. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

Art. 58 - Vicesegretario comunale

1. Il Comune può nominare un Vicesegretario comunale cui compete collaborare con il Segretario nell'esercizio delle proprie competenze, nonché sostituirlo in caso di assenza od impedimento, nonché di vacanza del posto, ove il Sindaco od altra autorità competente non provveda alla sostituzione per la durata della vacanza stessa.
2. La nomina del Vicesegretario, su proposta e parere del Segretario Comunale, avviene con decreto del Sindaco che lo individua tra le figure professionali apicali presenti nell'ente.
3. Per la nomina a Vicesegretario sono necessari gli stessi titoli e requisiti previsti per l'accesso al concorso propedeutico all'ammissione al corso per l'iscrizione all'albo dei Segretari comunali e provinciali.

Art. 59 - Responsabili apicali

1. L'individuazione dei Responsabili Apicali titolari di Elevata Qualificazione, e dei loro supplenti, è disciplinata dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Sono di competenza dei Responsabili apicali l'organizzazione delle strutture di massimo livello e la gestione delle relative risorse umane, tecniche e finanziarie nonché l'adozione di tutti gli atti e i provvedimenti, ivi compresi quelli che impegnano il Comune verso l'esterno, che non siano espressamente attribuiti agli altri organi del Comune stesso.
3. I Responsabili apicali rispondono della gestione della struttura cui sono preposti, dei relativi risultati e della realizzazione dei progetti loro affidati.
4. Spettano ai Responsabili apicali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico tra cui, in particolare, i compiti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.

Art. 60 - Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al precedente articolo 53, comma 1, può essere prevista la costituzione di un ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. L'ufficio potrà essere costituito da dipendenti del Comune, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
3. Il trattamento economico del personale addetto all'ufficio è stabilito entro i limiti e le facoltà previsti dalla legge.

Art. 61 - Rappresentanza del Comune in giudizio

1. Il Sindaco, o chi ne fa le veci, rappresenta il Comune in ogni grado di giudizio eccenzion fatta per i seguenti casi:
 - a) per i processi inerenti tributi comunali in cui la rappresentanza è attribuita al responsabile del tributo interessato
 - b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 63 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i. in cui la rappresentanza è attribuita al responsabile del servizio personale.
2. In ogni caso, alla Giunta Comunale compete autorizzare, mediante apposita deliberazione, la costituzione e la resistenza in giudizio del Comune con l'indicazione per il conferimento dell'incarico ad un legale per la difesa delle ragioni del Comune.
3. I competenti responsabili di servizio adottano i conseguenti atti gestionali.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 - Sanzioni amministrative

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
3. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i..

Art. 63 - Approvazione e modifiche dello statuto

1. Lo statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle modifiche statutarie.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 64 - Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme statutarie vigenti, sono abrogate.
2. Tutti i regolamenti comunali debbono essere adeguati allo statuto vigente tempo per tempo.

Art. 65 - Entrata in vigore

1. Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, affissi all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviati al Ministero dell'Interno per essere inseriti nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo statuto e le sue modifiche entrano in vigore dopo l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione e decorsi 30 giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune.